Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — **Roma - Venerdì, 1° agosto 1930 - Anno VIII** — **Numero 179**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo.** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna** Cappelli L., via Farini n 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn 271-275; Soc Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37 — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci — **Mantova:** Il Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V Ferrara, viale S. Martino n 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn 64-66-68; Soc Ed Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E Lavagna & F — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A L.I. Galleria Piazza Colonna; A Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 83; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n 6; Dott. G Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G Marin via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc Ed Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844 — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg Sellier, via Maria Vittoria n 18. — **Trieste:** G U Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO — Uffici Viaggio e Turismo della O.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L U 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1325.**

LEGGE 10 luglio 1930, n. **995.**

Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni sul fallimento.

Art. 1.

Presso ogni tribunale è istituito un ruolo di amministratori giudiziari, fra i quali sono scelti i curatori di fallimenti ai termini dell'art. 716 del Codice di commercio. Può tuttavia essere disposto con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia, che più tribunali abbiano un ruolo unico, quando per il limitato numero di affari non sia conveniente la costituzione di un ruolo separato per ciascuno di essi.

Egualmente con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia, è determinato il numero degli amministratori giudiziari assegnati a ciascun ruolo.

La nomina di amministratore giudiziario ha la durata di un quinquennio. Essa è fatta con decreto del Ministro per la giustizia, in seguito a concorso per titoli fra gli avvocati e procuratori, gli esercenti la professione in economia e commercio e i ragionieri, che siano di specchiata moralità e dimostrino particolare idoneità all'ufficio. Gli avvocati debbono inoltre avere almeno quattro anni di effettivo esercizio professionale, i procuratori e gli esercenti la professione in economia e commercio sei anni e i ragionieri dieci anni. L'esercizio della funzione di magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo vale nel computo dell'anzianità come esercizio professionale.

Le ulteriori norme concernenti gli amministratori giudiziari saranno date con Regio decreto, su proposta dello stesso Ministro per la giustizia.

Art. 2.

Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

La nomina del curatore disposta dal tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento ha carattere definitivo; ma il tribunale può sempre revocarla, ai termini dell'art. 720 del Codice di commercio, surrogando al curatore nominato altra persona. Il provvedimento è preso con sentenza, sentiti in camera di consiglio il pubblico ministero, il curatore e, ove la revoca avvenga su domanda di creditori, anche la parte richiedente.

Non può essere nominato curatore chi abbia prestato comunque la sua attività professionale a favore dell'azienda del fallito, o in qualsiasi modo si sia ingerito nella medesima durante due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Decade dall'ufficio di amministratore giudiziario chi, nominato curatore di fallimento, non accetti la nomina senza giustificato motivo.

Art. 4.

Il giudice delegato ha la direzione dell'amministrazione del fallimento. Il curatore deve seguire le sue istruzioni e non può stare in giudizio come attore o come convenuto senza la sua autorizzazione scritta. Il giudice delegato non interviene a comporre il collegio nei giudizi a cui si riferisce l'autorizzazione, ma partecipa tuttavia al collegio nei giudizi di cui all'art. 12.

Il curatore non può in alcun caso, nei giudizi in cui interviene in tale qualità, assumere anche la veste di avvocato o di procuratore.

Il curatore deve tenere un libro-giornale, in cui annota giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Il libro deve essere vidimato senza spesa dal giudice delegato prima di esser posto in uso e alla fine di ogni mese.

Alla succinta relazione richiesta dall'art. 756 del Codice di commercio, il curatore deve far seguire, nei venti giorni

successivi, una seconda relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sul tempo a cui risale il dissesto, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare, anche ai fini della istruttoria penale.

Il deposito delle somme di cui all'art. 753 del Codice di commercio è eseguito presso l'ufficio postale ovvero presso un istituto di credito indicato dal giudice delegato, con le modalità da lui stabilite.

In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale deve disporre la revoca del curatore.

Art. 5.

Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, sono liquidati dal tribunale su relazione del giudice delegato, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della importanza del fallimento e della sollecitudine con la quale furono condotte le relative operazioni, secondo criteri uniformi, che saranno stabiliti con decreto del Ministro per la giustizia.

Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che sia stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, se vi è luogo.

Dal compenso attribuito al curatore, nella parte che ecceda le L. 2000, si detrae una aliquota non superiore ad un quinto, allo scopo di costituire un fondo speciale destinato ad attribuire compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguate retribuzioni, e premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria addetti al servizio dei fallimenti, secondo le norme da stabilire per Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia.

Art. 6.

La nomina della delegazione dei creditori, in numero di tre o di cinque, prevista dall'art. 723 del Codice di commercio, spetta al giudice delegato. Questi può formarla provvisoriamente a sua scelta, se ne ritenga opportuna la nomina prima dell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti.

Dopo tale adunanza il giudice delegato deve procedere alla nomina definitiva della delegazione, scegliendone i componenti, quando sia possibile, su di una lista di numero doppio votata a maggioranza dai creditori verificati ed ammessi.

Il giudice delegato designa il presidente della delegazione e può surrogare i membri scegliendo i nuovi delegati, in quanto possibile, nella lista votata dai creditori.

Art. 7.

All'apposizione dei sigilli può procedere direttamente il giudice delegato per i beni situati nella circoscrizione del tribunale.

Il curatore deve chiedere al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, l'autorizzazione a rimuovere i sigilli ed a fare l'inventario. A tale operazione egli procede, presenti o citati il fallito e la delegazione di sorveglianza ove sia stata nominata.

Il giudice delegato può sempre prescrivere particolari norme e cautele per la compilazione dell'inventario, può assistervi, quando lo creda, o anche procedervi direttamente.

Art. 8.

In nessun caso il giudice delegato può autorizzare la continuazione temporanea del commercio del fallito. Solo quando dalla interruzione improvvisa possa derivare danno grave e irreparabile ai creditori, tale autorizzazione può essere concessa dal tribunale con provvedimento preso in camera di consiglio e non soggetto a reclamo.

Nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, i creditori, esclusi i privilegiati, deliberano se debba essere continuato o ripreso in tutto o in parte l'esercizio del commercio del fallito, osservato il disposto dell'art. 794 del Codice di commercio.

Ove sia deliberata la continuazione dell'esercizio, i creditori sono convocati almeno ogni quattro mesi per sentire il rendiconto del curatore e per decidere se debba continuare o meno l'esercizio stesso.

Art. 9.

Il termine, a cui si può far risalire la cessazione dei pagamenti, secondo la disposizione dell'art. 704 del Codice di commercio, è ridotto a due anni.

La presunzione di frode per i pegni e le ipoteche costituiti sui beni del debitore, di cui al n. 4 dell'art. 709 del Codice di commercio, non ha luogo quando la garanzia è costituita contestualmente al credito. Ha, invece, sempre luogo quando la garanzia non è costituita contestualmente al credito, anche se si tratti di ipoteca giudiziale.

Art. 10.

All'art. 909 del Codice di commercio è aggiunto il seguente comma:

« Qualora, per impedimento del giudice delegato, la continuazione non possa aver luogo al prossimo giorno o all'udienza seguente, il giudice ha facoltà di rinviarla non oltre otto giorni, ovvero ad una delle udienze successive, non oltre la terza ».

Art. 11.

Nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verifica dei crediti, dopo esaminate le contestazioni, il giudice delegato ammette o esclude dal passivo i crediti contestati. Il giudice può, anche in mancanza di contestazioni, non ammettere al passivo i crediti che non ravvisi giustificati.

Di tutto si fa menzione nello stesso processo verbale. E' però in facoltà del giudice di rinviare la decisione a non più di quindici giorni dalla chiusura del processo verbale, nel qual caso, entro il detto termine, egli deve annotare in calce al processo verbale, con sottoscrizione propria e del cancelliere, l'ammissione o l'esclusione del credito.

Se vi siano crediti dei quali il giudice abbia negata l'ammissione al passivo ovvero se il giudice si sia riservato di provvedere sull'ammissione, egli deve, prima di chiudere il verbale, fissare l'udienza del tribunale per la discussione sulle richieste, di cui all'articolo seguente.

L'udienza deve essere fissata entro un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni dalla chiusura del processo verbale. Questi termini sono però prolungati di quindici giorni nel caso che il giudice si sia riservato di provvedere sull'ammissione dopo la chiusura del processo verbale.

Art. 12.

Il curatore invia immediatamente a coloro, i crediti dei quali non furono ammessi al passivo, avviso raccomandato, con l'indicazione dell'udienza fissata dal giudice.

Essi hanno facoltà di chiedere che il tribunale decida sulla domanda di ammissione al passivo del proprio credito.

L'istanza deve essere notificata al curatore almeno cinque giorni prima della detta udienza e depositata in cancelleria, con i documenti che il richiedente intende esibire, almeno due giorni prima dell'udienza.

Se a tale udienza il richiedente non compare, la istanza si reputa abbandonata.

Il tribunale pronunzia su tutte le istanze con unica sentenza, quando anche rispetto a uno o più crediti la sentenza sia interlocutoria.

Nel caso di decisione interlocutoria il tribunale può ammettere provvisoriamente al passivo in tutto o in parte il credito contestato.

L'appello contro tale sentenza deve proporsi entro quindici giorni dall'affissione di essa alla porta esterna del tribunale, con citazione a comparire davanti alla Corte di appello in un termine non maggiore di quindici nè minore di cinque giorni, a pena di nullità.

La Corte di appello riunisce nell'ultima udienza fissata i diversi appelli e pronunzia su tutti i gravami con una sola sentenza.

Non sono ammessi altri rinvii nè comparizioni tardive.

Art. 13.

Entro quindici giorni dalla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti o entro trenta giorni nel caso previsto dall'art. 11, secondo comma, ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi dal giudice delegato promuovendo a proprie spese davanti al tribunale, che ha dichiarato il fallimento, separato giudizio in contraddittorio dei titolari dei crediti impugnati.

La citazione deve essere notificata anche al curatore che ha facoltà di intervenire nel giudizio.

Il tribunale può con ordinanza non soggetta a reclamo adottare i provvedimenti temporanei di cui all'art. 814 del Codice di commercio.

Trascorso il termine suindicato, non sono ammesse contestazioni se non a' sensi dell'art. 770 del Codice di commercio.

Art. 14.

Avvenuta la chiusura del processo verbale di verifica, non sono ammesse nuove dichiarazioni di credito, salva l'applicazione dell'art. 770 del Codice di commercio, e salva la verifica supplementare dei crediti per la dichiarazione dei quali fu prorogato il termine secondo le disposizioni dell'art. 759 del Codice di commercio. La verifica supplementare è fatta secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 15.

L'autorizzazione all'alienazione in massa dei beni mobili, preveduta nell'art. 799 del Codice di commercio, e l'autorizzazione alla vendita degli immobili richiesta dall'art. 800 dello stesso Codice, sono date con provvedimento del giudice delegato.

Il giudice delegato può altresì autorizzare la vendita degli immobili a partito privato, a sensi dell'art. 800, terzo comma, con dispensa dal primo incanto.

Art. 16.

Dopo chiuso il verbale di verificazione dei crediti, il fallito può, in qualunque momento, proporre ai creditori un concordato, presentando domanda per iscritto al giudice delegato con la indicazione della percentuale, del tempo del pagamento e con la descrizione delle garanzie offerte. Il giudice delegato ordina la convocazione dei creditori.

Sono esclusi dal diritto di voto sul concordato il coniuge del debitore e i suoi parenti e affini sino al quarto grado. Sono parimenti esclusi dal voto coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento. I trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono il diritto di votare il concordato.

In nessun caso possono essere concessi i benefici di legge previsti nell'art. 839 del Codice di commercio, se nel concordato non sia stabilito il pagamento di una percentuale dei crediti superiore a quella che presumibilmente si conseguirebbe in via di ripartizione mediante la liquidazione fallimentare e in ogni caso non inferiore, per i crediti non privilegiati nè garantiti da ipoteca o da pegno, al venticinque per cento del capitale, pagabile entro sei mesi dalla sentenza di omologazione del concordato, a meno che non sia garantito nel concordato il pagamento degli interessi legali da corrispondersi oltre i sei mesi.

Nel giudizio di omologazione interviene sempre il pubblico ministero, che ha facoltà di fare opposizione e di appellare contro la decisione che omologa il concordato, nella parte che concede i benefici di cui all'art. 839 del Codice di commercio.

Se il concordato è respinto o non omologato, una nuova proposta di concordato non può aver corso, se non quando il giudice delegato la ritenga meritevole di considerazione.

Sono abrogati gli articoli 830, comma secondo, e 831, comma primo, del Codice di commercio.

Art. 17.

Accertata l'approvazione del concordato, il giudice delegato fissa l'udienza davanti il tribunale per l'omologazione, non prima di dieci e non oltre venti giorni.

A tale udienza debbono essere portate le opposizioni di cui all'art. 836, comma secondo, del Codice di commercio, e quelle di qualsiasi interessato, che non abbia aderito al concordato.

Non sono ammessi rinvii della causa nè comparizioni tardive.

Il tribunale decide con una sola sentenza, esaminando anche il merito delle proposte, compresa la serietà delle garanzie reali o personali che sono state promesse.

Alle spese per l'omologazione del concordato si provvede con le somme liquide che esistono nel fallimento, delle quali il giudice ordina il prelevamento. Se non vi siano somme liquide, il giudice dispone che si proceda al giudizio con prenotazione a debito. Il rimborso all'erario di tali spese costituisce parte integrante degli obblighi del concordato.

Contro la sentenza del tribunale, che accoglie o respinge la omologazione, possono appellare rispettivamente gli opponenti e il fallito, nel termine e con le modalità stabiliti negli ultimi tre commi dell'art. 12 della presente legge.

Art. 18.

Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato e della sentenza di omologazione, o se il fallito non adempie regolarmente gli obblighi del concordato, il tribunale, su ricorso di uno o più creditori o del cessato curatore o anche d'ufficio, ordina la comparizione del fallito, e dei fidejussori, se ve ne sono, e, con decisione emessa in camera di consiglio e non soggetta a gravame, pronunzia la risoluzione del concordato.

Con la sentenza che annulla il concordato, ai termini dell'art. 842 del Codice di commercio, o che lo risolve ai ter-

mini della precedente disposizione, il tribunale provvede secondo le norme del primo capoverso dell'art. 815 dello stesso Codice.

Art. 19.

Per i delitti preveduti negli articoli 860, 862, ultima parte, e 863, capoverso, del Codice di commercio, si spedisce sempre mandato di cattura.

Per ogni altro delitto preveduto nel titolo VIII del libro III del Codice di commercio e per quelli commessi dal curatore, anche se non previsti nel titolo VIII citato, si può spedire mandato di cattura.

Il giudice delegato può sempre chiamare davanti a sè il fallito e, qualora questi non ottemperi all'invito, farlo accompagnare dalla forza pubblica.

Il curatore può costituirsi parte civile anche nel procedimento penale per i reati commessi dal fallito, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, a' termini dell'art. 4 della presente legge.

Art. 20.

La durata dell'inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante prevista nell'ultimo comma dell'art. 861 del Codice di commercio deve essere determinata nella sentenza di condanna per un periodo non superiore a due anni, nel caso di reato di bancarotta semplice, e per un periodo da cinque a dieci anni, nel caso di bancarotta fraudolenta.

Tale inabilitazione importa, oltre al divieto di compiere professionalmente atti di commercio e di essere socio a responsabilità illimitata di società commerciale, il divieto di esercitare l'ufficio di institore nonchè l'ufficio di amministratore, liquidatore o sindaco di società commerciale.

Il condannato che trasgredisca a questi divieti è soggetto alla pena dell'art. 234, n. 1, del Codice penale.

TITOLO II.

Disposizioni sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti.

Art. 21.

I commissari giudiziali per la procedura di concordato preventivo sono scelti negli albi degli amministratori giudiziari ai termini dell'art. 1 della presente legge.

Ai medesimi si applicano le disposizioni dell'art. 2 e del secondo e terzo comma dell'art. 5 della presente legge.

Art. 22.

All'art. 12 della legge 24 maggio 1903, n. 197, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora per impedimento del giudice delegato la continuazione non possa aver luogo al prossimo giorno o all'udienza seguente, il giudice ha facoltà di rinviarla non oltre otto giorni ovvero ad una delle udienze successive non oltre la terza ».

Art. 23.

Non può essere ammesso alla procedura del concordato preventivo il commerciante che nei cinque anni antecedenti abbia ottenuto un concordato preventivo o sia stato dichiarato fallito.

Per le società commerciali si richiede inoltre che siano legalmente costituite dall'origine o da almeno due anni.

Non può inoltre essere ammesso alla procedura del concordato preventivo il commerciante che non offra serie garanzie reali o personali di poter pagare non oltre sei mesi dalla data della sentenza di omologazione del concordato il minimo del quaranta per cento stabilito dall'art. 3, n. 3, legge 24 maggio 1903, n. 197, a meno che non siano offerte uguali garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre sei mesi.

Art. 24.

Se non si raggiungono nei termini stabiliti le maggioranze richieste negli articoli 14 e 16 della legge 24 maggio 1903, n. 197, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che dichiara il fallimento.

All'udienza di cui all'art. 17 della predetta legge, la causa di omologazione è assegnata a sentenza. Non sono ammessi rinvii nè comparizioni tardive.

Contro la sentenza che omologa il concordato possono proporre appello soltanto i creditori opponenti intervenuti nel primo giudizio, osservati i termini stabiliti nell'art. 23 della legge citata.

La Corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata gli appelli e decide con una sola sentenza. Non sono ammessi altri rinvii nè tardive comparizioni.

Dalla data dell'omologazione del concordato da parte del tribunale, anche quando contro la sentenza di omologazione sia proposto gravame, decorrono i termini fissati nel concordato per l'esecuzione degli obblighi assunti. Alle scadenze stabilite per i pagamenti, se il giudizio sia tuttora pendente, le somme dovute debbono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.

Si applica al concordato preventivo la prima parte dell'art. 18 della presente legge. Con la sentenza che risolve il concordato il tribunale dichiara il fallimento.

E' abrogato l'art. 34 della legge 24 maggio 1903, n. 197.

Art. 25.

Il limite del passivo per la procedura dei piccoli fallimenti, stabilito negli articoli 36 e 40, primo capoverso, della legge 24 maggio 1903, n. 197, è elevato a L. 20.000.

TITOLO III.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 26.

La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative al fallimento.

Art. 27.

Fino a che non saranno nominati gli amministratori giudiziari indicati nell'art. 1 della presente legge, rimarranno fermi i ruoli di curatori di fallimento formati secondo le disposizioni del Codice di commercio.

Nella prima formazione dei ruoli degli amministratori giudiziari la durata dell'esercizio professionale richiesta dall'art. 1 della presente legge è ridotta alla metà per gli ex combattenti e per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922.

Art. 28.

Per le dichiarazioni di fallimento anteriori alla entrata in vigore della presente legge restano ferme le nomine già avvenute delle delegazioni di sorveglianza e dei curatori definitivi e restano ferme altresì le adunanze fissate, a termini dell'art. 691, n. 4, del Codice di commercio, per provvedere, in conformità del medesimo, alle predette nomine.

Le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 della presente legge non si applicano ai fallimenti in corso, quando nel giorno di attuazione della nuova legge sia stato già chiuso il processo verbale di verificazione dei crediti.

Si applicano le disposizioni anteriori circa la data di cessazione dei pagamenti, quando sia stata pronunziata sentenza che l'abbia fatta risalire a più di due anni.

Art. 29.

L'omologazione dei concordati fallimentari o preventivi già approvati dai creditori è regolata dalle norme vigenti prima della attuazione della nuova legge. Ai detti concordati, anche se omologati prima della attuazione della nuova legge, è applicabile l'art. 18 della legge medesima.

Art. 30.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1326.

LEGGE 3 luglio 1930, n. **1000**.

Passaggio di insegnanti delle ex scuole complementari nei ginnasi inferiori e nei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A norma dell'art. 11 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, gli insegnanti delle Regie scuole complementari saranno collocati nei ruoli delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro e inquadrati secondo la propria anzianità.

Solo nel caso che il numero dei posti disponibili nelle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro sia inferiore al numero degli insegnanti delle Regie scuole complementari da collocarvi, sarà consentito, su domanda degli interessati, il passaggio alle cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali, di matematica dei corsi inferiori degli istituti tecnici e di lingua straniera dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali, sempreché i richiedenti posseggano il corrispondente titolo di abilitazione.

I suddetti passaggi saranno disposti per non più della metà delle cattedre vacanti nei suddetti istituti nell'anno 1930-31 ed eventualmente negli anni successivi, avendo riguardo al merito e alle riconosciute esigenze di famiglia dei richiedenti.

Art. 2.

Le insegnanti provenienti dalle antiche cattedre di pedagogia e morale delle scuole normali che si trovino presentemente nelle Regie scuole complementari possono ottenere il passaggio alle cattedre disponibili di filosofia e pedagogia nei Regi istituti magistrali purchè superino un esame di idoneità secondo norme da fissarsi con ordinanza del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 3.

I professori che furono assegnati provvisoriamente alle scuole complementari in base alle disposizioni del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, conservano il diritto alla sistemazione definitiva nelle scuole medie d'istruzione classica, scientifica e magistrale.

Art. 4.

I presidi delle Regie scuole complementari, in servizio all'atto della pubblicazione della legge 7 gennaio 1929, n. 8, potranno ottenere il passaggio alla presidenza delle Regie scuole medie negli stessi casi e alle stesse condizioni previste per i presidi delle scuole medie di primo grado.

Con decreto Reale, da emanare su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabiliti i casi nei quali potrà essere ammesso il passaggio di professori dalle cattedre delle scuole secondarie di avviamento al lavoro a quelle dei ginnasi inferiori ed ai corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali, e viceversa.

Art. 5.

E' abrogata ogni disposizione contraria o diversa da quelle contenute nella presente legge, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1327.

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 993.

Erezione in ente morale della Fondazione « Borse di studio Arturo Gandolfi fu Giovanni », in Codogno.

N. 993. R. decreto 19 maggio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione « Borse di studio Arturo Gandolfi

fu Giovanni », in Codogno, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità, e ne è approvato, con alcune modificazioni, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 1328.

REGIO DECRETO 10 luglio 1930, n. 1009.
Accettazione della donazione di un milione di dollari fatta dal sig. Giorgio Eastman, e costituzione di un Istituto superiore di odontoiatria in Roma.

N. 1009. R. decreto 10 luglio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, è accettata la donazione di un milione di dollari fatta dal sig. Giorgio Eastman di Rochester New York (Stati Uniti di America) per la creazione in Roma di un centro nazionale di studi, di ricerche scientifiche e di cura in odontoiatria, ed è costituito in Roma, ed eretto in ente morale, un « Istituto superiore di odontoiatria » intitolato al nome di « Giorgio Eastman » con annessa una scuola universitaria di perfezionamento per i laureati in medicina e chirurgia ed una Scuola pratica di specializzazione in odontoiatria ed igiene della bocca per assistenti sanitarie visitatrici. Col decreto medesimo è approvato lo statuto del detto Istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1930 - *Anno VIII*

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1930.
Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione dell'« Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III », in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 22 luglio 1928, col quale fu sciolta l'Amministrazione dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, con sede in Roma, affidandosi la temporanea gestione dell'Istituto medesimo al generale gr. uff. Raffaele De Vita, con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, le opportune riforme nei riguardi dell'ente stesso, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica;

Veduti i decreti Ministeriale 14 febbraio, 22 maggio, 6 luglio, 11 dicembre 1929 e 8 aprile 1930, coi quali fu prorogato il termine assegnato al commissario per il compimento dei suoi lavori;

Vista la proposta del prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario un'ulteriore proroga del termine suaccennato;

Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per l'espletamento dell'incarico conferitogli col decreto suaccennato è prorogato fino al 30 novembre p. v.

Il prefetto di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: Arpinati.

(4205)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1930.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1929, con il quale l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, venne autorizzata, agli effetti della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, ad acquistare dalla Società anonima « L'Area », già « Lago Maggiore », con sede in Milano, per il prezzo di L. 135.000, un terreno in Roma, situato tra la via dei Reti e la via dei Sabelli, per costruirvi la sede di un ricovero temporaneo di osservazione per i minorenni fermati per misura di pubblica sicurezza, prescritto dall'art. 170 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718;

Vista l'istanza in data 7 corrente con la quale il Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Opera nazionale predetta, mentre fa presente che il fabbricato, costruito sopra il terreno suindicato, è stato di fatto utilizzato quale sede di un istituto, funzionante come centro teorico e pratico di assistenza infantile, fondato dall'Opera nazionale medesima per solennizzare e ricordare le fauste nozze di S. A. R. il Principe Ereditario, chiede:

1° l'assenso del Ministero al cambiamento della destinazione del terreno situato in via dei Reti, precedentemente acquistato;

2° l'autorizzazione ad acquistare dal signor Oreste Amici, per il prezzo di L. 118.000, un terreno di proprietà dello stesso Amici, situato in contrada Monteverde Nuovo, del comune di Roma, della estensione di mq. 2598,07, confinante con le vie Folco Portinari, Gian Matteo Giberti, Duchessa di Galliera, e, per la residua parte, con le villette della Cooperativa « Vittoria Nostra », sul quale terreno verrebbe, ora, costruita la sede del suaccennato ricovero temporaneo di osservazione per i minorenni fermati per misura di pubblica sicurezza;

Visti gli atti, tra i quali la perizia di stima del fondo di cui trattasi, redatta dall'ing. Augusto Bazzani di Roma;

Ritenuto che, dagli atti comunicati, risultano sul fondo medesimo quattro inscrizioni ipotecarie, rispettivamente a profitto delle ditte comm. Santanera Giovanni fu Domenico, Cassa di risparmio di Roma, Randone cav. uff. Filippo fu Francesco e Isolani Isolina fu Tobia, e di Marsiliani ragioniere Guido fu Enrico;

Che alla cancellazione di tali ipoteche l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ha assicurato che sarà provveduto prima di addivenire alla stipulazione del contratto di compravendita dell'immobile;

Ritenute la utilità e la convenienza del deliberato acquisto;

Visto l'art. 1, 3° e 4° comma, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277;

Decreta:

1. L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata, a modificazione del precedente decreto Ministeriale 18 settembre 1929, a destinare l'immobile di sua proprietà, costruito sul terreno situato in via dei Reti, a sede di un istituto funzionante come centro teorico e pratico di assistenza infantile, alla dipendenza dell'Opera medesima.

2. L'Opera stessa è, altresì, autorizzata ad acquistare il terreno sopra descritto, situato in contrada Monteverde Nuovo, per costruirvi la suaccennata sede di un ricovero

temporaneo di osservazione per i minorenni fermati per misura di pubblica sicurezza.

Il pagamento da parte dell'Opera del convenuto prezzo di L. 118.000 potrà aver luogo soltanto dopo la effettiva cancellazione delle ipoteche gravanti l'immobile suddetto.

Un estratto del presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(4204)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-11224.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Cesira Secco ved. Smerszinskj fu Giuseppe, nata a Trieste il 31 dicembre 1880 e residente a Trieste, via Rossetti n. 83, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mersini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Cesira Secco ved. Smerszinskj è ridotto in « Mersini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia, fu Giovanni, nata il 10 ottobre 1907, figlia;
2. Maria fu Giovanni, nata il 22 marzo 1909, figlia;
3. Federica fu Giovanni, nata il 17 gennaio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2626)

N. 11419-11223.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Smerszinskj fu Giovanni, nato a Trieste l'11 luglio 1906 e residente a Trieste, via Dom. Rossetti n. 83, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mersini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Smerszinskj è ridotto in « Mersini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2627)

N. 11419-14904.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giordano Stancich di Antonio, nato a Trieste il 25 febbraio 1905 e residente a Trieste, via Lucio Papiriano n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stanzini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giordano Stancich è ridotto in « Stanzini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2628)

N. 11419-14905.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Stancich di Antonio, nato a Trieste il 22 ottobre 1897 e residente a Trieste, via Lucio Papiriano n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stanzini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stancich Marcello è ridotto in « Stanzini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2629)

N. 11419-14187.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giulia Fabbro ved. Sterkaj fu Domenico, nata a Trieste il 3 febbraio 1860 e residente a Trieste, via del Bosco n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Steccati »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giulia Fabbro ved. Sterkaj è ridotto in « Steccati ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2630)

N. 11419-13099.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Steska fu Guglielmo, nato a Trieste il 3 dicembre 1905 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi n. 815, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stesa »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Steska è ridotto in « Stesa ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2632)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio superiore di sanità.

Si comunica che con R. decreto 12 giugno 1930 (registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1930, registro n. 5 Interno, foglio n. 104) il sig. prof. dott. Donato Ottolenghi è stato nominato componente del Consiglio superiore di sanità pel triennio 1930-1932, in sostituzione del prof. dott. Achille Sclavo, deceduto.

(4206)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 165.

Media dei cambi e delle rendite
del 29 luglio 1930 - Anno VIII

Francia	75.09	Oro	368.29
Svizzera	371.03	Belgrado	33.87
Londra	92.965	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.687	Albania (Franco oro)	367.50
Spagna	214.75	Norvegia	5.115
Belgio	2.67	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.562	Svezia	5.137
Vienna (Schillinge)	2.699	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.66	Danimarca	5.115
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	67.40
Peso Argentino Oro	15.625	Rendita 3.50 % (1902)	62.25
Peso Argentino Carta	6.885	Rendita 3 % lordo	41.65
New York	19.087	Consolidato 5 %	81.15
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50 %	75.50

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 166.

Media dei cambi e delle rendite
del 30 luglio 1930 - Anno VIII

Francia	75.11	Oro	368.29
Svizzera	371.07	Belgrado	33.88
Londra	92.961	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.688	Albania (Franco oro)	367.50
Spagna	213.25	Norvegia	5.117
Belgio	2.671	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.562	Svezia	5.135
Vienna (Schillinge)	2.699	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.65	Danimarca	5.12
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	67.45
Peso Argentino Oro	15.63	Rendita 3.50 % (1902)	62.25
Peso Argentino Carta	6.885	Rendita 3 % lordo	41.65
New York	19.087	Consolidato 5 %	81.175
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50 %	75.60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione — 1ª **Pubblicazione.** — (Elenco N. 3).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	383184	8.000 —	Romanazzi-Carducci Lodovico fu Orazio, dom. a Putignano (Bari); con usuf. vital. a Tateo Laura fu *Giovanni* ved. di Romanazzi-Carducci Orazio.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Tateo Laura fu *Giangiuseppe* ved. ecc. come contro.
»	138755	275 —	Romanazzi-Carducci Armando fu Orazio, minore sotto la p. p. della madre Tateo Laura fu *Giovanni*, ved. di Romanazzi-Carducci, domic. a Putignano (Bari); con usuf. vital. come le precedente.	Romanazzi-Carducci Armando fu Orazio, minore sotto la p. p. della madre Tateo Laura fu *Giangiuseppe*, ved. ecc. come contro e con usuf. vital. come la precedente.
»	138756	295 —	Romanazzi-Carducci Ludovico fu Orazio, dom. a Putignano (Bari); con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
3.50 %	423639	31,50	Valz-Gris Clizia fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Valz Pietro fu Battista, domiciliato in Biella (Novara), con usuf. vital. a Valz Binella *Emma* fu Giovanni, ved. di Giuseppe Valz-Gris, dom. in Biella.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Valz Binella-*Maria-Emma* fu Giovanni, ved. ecc., come contro.
»	431638	31,50	Valz-Gris Licinia fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Valz Binella-*Emma* fu Giovanni, dom. a Piedicavallo (Novara); con usuf. vital. a quest'ultima.	Valz-Gris Licinia fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Valz Binella-*Maria-Emma* fu Giovanni; con usuf. a quest'ultima.
»	431639	31,50	Valz-Gris Marina fu Giuseppe, minore ecc., come la precedente e con usuf. come la precedente.	Valz-Gris Marina fu Giuseppe, minore ecc., come al precedente; con usuf. vital. come la precedente.
»	482820	66,50	*Valtz*-Gris Licinia e Marina fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre *Valtz* Binella-*Emma* fu Giovanni-*Maria*, ved. di *Valtz*-Gris Giuseppe, dom. in Torino.	*Valz*-Gris Licinia e Marina fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre *Valz* Binella-*Maria-Emma* fu *Giovanni*, ved. di *Valz*-Gris Giuseppe, dom. in Torino.
»	692258	35 —	Valz-Gris Licinia fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Valz-*Gris Emma* fu *Giovanni-Maria*, ved. di Valz Gris Giuseppe, dom. in Piedicavallo.	Valz-Gris Licinia fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Valz *Binella-Maria-Emma* fu *Giovanni*, ved. di Valz-Gris Giuseppe, dom. in Piedicavallo.
»	692259	35 —	Valz-Gris Marina fu Giuseppe, minore ecc. come la precedente.	Valz-Gris Marina fu Giuseppe, minore ecc. come la precedente.
»	79228	1.260 —	Giovanelli Giuseppe di Paolo, domic. in Torino, con ipoteca a favore di *Durante-Maria-Ippolita-Lorenza-Caterina* di Natale, moglie del titolare, in garanzia della sua dote.	Intestata come contro; con ipoteca a favore di Durante *Ippolita* di Natale, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	129685	100 —	Supino Francesco di *Carmine*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Montesarchio (Benevento).	Supino Francesco di *Salvatore*, minore ecc. come contro.
»	476912	1.025 —	Verde Domenico, *Vincenzo* ed Angela fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Milone Maria, ved. Verde, domic. in S. Antimo (Napoli).	Verde Domenico, *Vincenza* ed Angela fu Giuseppe, minore ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	114431	160 —	Paternò-Castello Francesco di Gaetano, domiciliato a Firenze, con usuf. a *Mascagni* Giovanni fu Jacopo, dom. in Arezzo.	Intestata come contro; con usuf. a *Mascani* Giovanni fu Jacopo, dom. in Arezzo.
»	485921	7.500 —	Gritti Paolo fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Hell Maria fu Francesco, ved. di Gritti Carlo, dom. a Salò (Brescia).	Gritti Paolo fu Carlo, *interdetto* sotto la tutela della madre Hell Maria fu Francesco, ved. ecc. come contro.
» »	201030 201031	2.575 — 625 —	Gritti Paolo fu Carlo sotto la p. p. della madre Hell Maria fu Francesco ved. di Gritti Carlo, dom. a Milano. L'ultima rendita è con usuf. vital. a Hell Maria fu Francesco ved. di Gritti Carlo.	Gritti Paolo fu Carlo *interdetto* sotto la tutela della madre ecc. come contro. L'ultima rendita è con usuf. vital. come contro.
»	65181	595 —	Carli *Gaetano-Francesco* fu Luigi interdetto sotto la tutela di Destifani Giovanni Battista dom. a Legnago (Verona).	Carli *Francesco-Gaetano* fu Luigi interdetto ecc. come contro.
»	361803	300 —	Basile Maria-Michela fu Vincenzo, nubile, dom. in Taranto, con usuf. vital. a Peluso *Giovanna* fu Giuseppe, ved. di De Nicola Domenico, dom. a Taranto.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Peluso *Egidia-Giovanna-Catalda* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.
» »	3193 178396	125 — 80 —	Lioce Ada Benedetta / Lioce Ada } fu Vittorio minori sotto la p. p. della madre Pantaleo *Gaetanella* di Onofrio vedova Lioce, dom. a Bitonto (Bari).	Lioce Ada Benedetta / Lioce Ada } fu Vittorio minori sotto la p. p. della madre Pantaleo *Maria-Gaetana* di Onofrio, ved. ecc. come contro.
3,50 % » » »	321013 398763 321008 398769	595 — 280 — 595 — 280 —	Protto *Pier-Luigi* fu Sebastiano minore sotto la p. p della madre Sagrini Bianca fu Luigi, dom. a Biella. La 3ª e 4ª rendita sono con usuf. vital. a Sagrini Bianca fu Luigi, ved. di Protto Sebastiano.	Protto *Luigi-Pietro-Antonio* fu Sebastiano, minore sotto la p. p. ecc. come contro, e con usuf. vital. come contro.
»	762421	105 —	Eydallin Fiorentina fu Francesco, moglie di Eydallin *Francesco*, dom. in Lanze di Oulx (Torino).	Eydallin Fiorentina fu Francesco, moglie di Eydallin *Luigi*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 luglio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4143)

CONCORSI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Concorso al posto di vice segretario in prova nell'Amministrazione dell'Istituto centrale di statistica in Roma.

In relazione a quanto è stabilito nell'art. 8 dei bandi di concorso per vice segretario in prova, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n 73 del 27 marzo 1930-VIII, si porta a conoscenza degli interessati che il giorno 9 agosto 1930, alle ore 8, avrà luogo presso l'Istituto centrale di statistica in Roma (via Santa Susanna, 17) la presentazione dei candidati e saranno date le disposizioni per la visita medica. Il giorno 11 agosto avranno inizio gli esami scritti.

(4214)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di direttore nel Regio istituto di setificio di Como.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1971, concernente il riordinamento del Regio istituto di setificio di Como;

Visto il decreto del Ministero dell'economia nazionale del 3 dicembre 1926, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1926,

registro n. 11 Ministero economia nazionale, foglio n. 47, che approva la pianta organica del Regio istituto predetto;

Vista la lettera del Ministero delle finanze in data 15 dicembre 1928, n. 120340, che autorizza a bandire il concorso per il posto di direttore nel Regio istituto di setificio di Como;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso pubblico per titoli e per esami al posto di direttore nel Regio istituto di setificio di Como, con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie tecniche assegnate agli insegnanti titolari e della direzione dei laboratori annessi all'Istituto. I candidati dovranno pure dimostrare di avere conoscenza pratica di qualche branca dell'industria serica.

Art. 2.

Il direttore prescelto è inquadrato al grado 6° con lo stipendio annuo lordo di L. 19.000 ed il supplemento di servizio attivo di L. 6250 (aumentabili rispettivamente dal 1° luglio 1930 a L. 22.000 e L. 7000 in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047) oltre la eventuale aggiunta di famiglia.

Al direttore medesimo sarà, inoltre, corrisposto un assegno annuo *ad personam* di L. 20.000, non computabile agli effetti della pensione.

Il direttore prescelto viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da lire tre corredata dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale dell'istruzione tecnica (Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intenda che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria conseguita in una Regia scuola d'ingegneria del Regno, o diploma dell'esame di Stato per la professione di ingegnere. Possono inoltre essere ammessi al concorso, su conforme parere del Consiglio superiore per l'educazione nazionale, anche coloro che forniti di laurea diversa presentino titoli comprovanti la capacità culturale, scientifica, tecnica e professionale nel campo dell'industria tessile e serica.

I candidati dovranno infine presentare il certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita dalla quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età. (La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, tanto gli uni che gli altri nominati con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciato dalla segreteria di un Istituto d'istruzione superiore dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma; ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma, del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la carta d'identità rilasciata dalle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, per l'esonero dagli esperimenti o per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(4203)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.